



Camera di Commercio
Arezzo



Arezzo Sviluppo

AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio di Arezzo

IL TESTO UNICO MADIA SULLE SOCIETA' PARTECIPATE

La governance del gruppo ente locale attraverso un esempio


Dagli anni '90 ad oggi

15 Novembre 2016

studiopozzoli

Struttura organizzativa Comune di Pistoia ante processo di societarizzazione

Segretario Generale



Legenda:

SETTORI

SERVIZI

SERVIZI AUTONOMI



SOCIETA'

Consorzio Centrale del
Latte FI – LI – PT

SIARIO

Società Aeroporto
Toscano (SAT) Pisa

Centro Impresa e
Innovazione (CII)

Fidi Toscana spa

San Giorgio spa

Consorzio Copit

Azienda
Municipalizzata Gas

Priamus Toscana spa

ENTI NO PROFIT

Associazione Teatrale
Pistoiese

Centro Italiano di studi
di storia e d' arte
Pistoia

Centro Mauro Bolognini

Fondazione Acc.mia di
musica italiana per organo

Fondazione Acc.mia di
musica italiana per organo

Fondazione Jorio Vivarelli


Fondazione Michelucci

Fondazione Marino Marini

Istituti raggruppati (ex Ipab)

Università del tempo libero

Struttura organizzativa del Comune di Pistoia attuale




Legenda:

AREE
SERVIZI
SERVIZI AUTONOMI
UFFICI DI STAFF



GRUPPO COMUNE DI PISTOIA




LEGENDA



PARTEDICPAZIONI DIRETTE

ASSOCIAZIONI, CONSORZI E FONDAZIONI DEL COMUNE DI PISTOIA




Il quadro delle società partecipate oggi

**MEF - Rapporto sulle partecipazioni
detenute dalle Amministrazioni
Pubbliche al 31 dicembre 2013**

Ecco cosa è successo...

Figura 2: Andamento delle società partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche per anno di costituzione dal 1990 al 2013




Oggi: 8 mila organismi partecipati

Tabella 12 : Le partecipazioni e le società partecipate comunicate dalle Amministrazioni Locali

AMMINISTRAZIONI LOCALI	Società partecipate ⁽¹⁾	Partecipazioni	Numero medio di partecipazioni sulla stessa società ⁽²⁾
	(numero)	(numero)	(numero)
Regioni	675	696	1,0
Province	1.928	2.724	1,4
Comuni	5.667	32.434	5,7
Unioni di Comuni e Comunità Montane	364	571	1,6
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed Unioni Regionali delle Camere di Commercio	1.237	3.088	2,5
Enti Locali del Servizio Sanitario	125	269	2,2
Università	935	1.877	2,0
Altre Amministrazioni Locali	162	175	1,1
TOTALE AMMINISTRAZIONI LOCALI	7.877	41.834	5,3

Non solo controllo...


Figura 5: Distribuzione delle società partecipate dalle Amministrazioni Locali per quota di partecipazione



Non solo società di capitale

Tabella 17: Distribuzione delle società partecipate delle Amministrazioni Locali per forma giuridica

FORMA GIURIDICA	Società partecipate	
	(Numero)	(%)
Società per azioni	1.942	24,7%
Società a responsabilità limitata	2.706	34,4%
Società cooperativa	261	3,3%
Consorzio e società consortili	1.924	24,4%
Altre forme giuridiche ⁽¹⁾	1.044	13,3%
TOTALE	7.877	100,0%



Note: In "Altre forme giuridiche" sono comprese: Aziende speciali e di Ente Locale; Società in accomandita per azioni; Aziende di servizi alla persona-ASP (ex Istituzioni "Pubbliche di Assistenza e Beneficenza); Enti pubblici economici; Istituzioni; Associazioni e Fondazioni; Enti di diritto pubblico e ulteriori forme giuridiche.

6.400 società attive. 1.000 in liquidazione

Tabella 20: Distribuzione delle società partecipate dalle Amministrazioni Locali per stato dell'impresa

STATO DELL'IMPRESA	Società partecipate	
	(Numero)	(%)
La società è attiva	6.414	81,4%
Sono in corso procedure concorsuali, di liquidazione o scioglimento	981	12,5%
La società non è attiva ⁽¹⁾	482	6,1%
TOTALE	7.877	100,0%

Note: (1) Comprende prevalentemente società classificate come "cessate", "sospese" e, in prevalenza, "inattive". Per le inattive, la condizione di inattività può derivare dal fatto che l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva perché, ad esempio, è in attesa del rilascio delle necessarie autorizzazioni, non ha presentato la dichiarazione di inizio attività oppure si è verificata un'interruzione dell'attività per tutto l'esercizio (ad es. nel caso di ristrutturazioni dei locali, provvedimenti sanzionatori, ecc.).

E 500 "non attive"

Gli addetti

Tabella 32: Distribuzione delle società partecipate per classe di addetti

CLASSE DI ADDETTI	Società partecipate		Addetti	
	(Numero)	(%)	(Numero)	(%)
0 nessun addetto	1.454	23,7%	0	0,0%
1-9 addetti	2.285	37,2%	7.940	2,0%
10-49 addetti	1.383	22,5%	31.931	8,0%
50-249 addetti	747	12,2%	83.263	20,9%
250 addetti e oltre	266	4,3%	275.955	69,1%
TOTALE SOCIETÀ PARTECIPATE	6.135	100,0%	399.089	100,0%

Quasi 1.500 società con zero addetti, altre 2.300 con meno di 10 addetti...

Tabella 40: Risultato di esercizio delle società partecipate dalle Amministrazioni Locali

RISULTATO DI ESERCIZIO ⁽¹⁾	Società partecipate		Risultato di esercizio pro quota ⁽²⁾	Quota media di partecipazione detenuta dalle Amministrazioni Locali ⁽³⁾
	(numero)	(%)	(€ migliaia)	(%)
Società in utile	3.682	60,0%	1.651.918,4	40,2%
Società in pareggio	721	11,8%	0,0	55,6%
Società in perdita	1.732	28,2%	-911.012,0	35,0%
TOTALE	6.135	100,0%	740.906,3	40,7%

Note: (1). Per convenzione, sono state considerate in pareggio tutte le società con una perdita o un utile inferiore o uguale allo 0,1% del Patrimonio Netto. (2). I valori sono calcolati "pro quota", ovvero ponderati in base alla quota di partecipazione comunicata dalle Amministrazioni Locali per

Tabella 41: Risultato di esercizio delle società controllate dalle Amministrazioni Locali

RISULTATO DI ESERCIZIO ⁽¹⁾	Società controllate ⁽²⁾		Risultato di esercizio pro quota ⁽³⁾	Quota media di partecipazione detenuta dalle Amministrazioni Locali ⁽⁴⁾
	(numero)	(%)	(€ migliaia)	(%)
Società in utile	2.024	64,5%	1.378.150,1	79,8%
Società in pareggio	361	11,5%	0,0	88,9%
Società in perdita	753	24,0%	-817.550,6	82,4%
TOTALE	3.138	100,0%	560.599,5	81,1%

Note: (1). Per convenzione, sono state considerate in pareggio tutte le società con una perdita o un utile inferiore o uguale allo 0,1% del Patrimonio Netto. (2). Società con quota di partecipazione delle amministrazioni locali uguale o superiore al 50%. (3). I valori sono calcolati "pro quota", ovvero ponderati in base alla quota di partecipazione comunicata dalle Amministrazioni Locali per ciascuna società. (4) La quota di partecipazione mediamente detenuta è stata calcolata come media ponderata in base al Patrimonio Netto della società e/o ente partecipato.

Le perdite del 2013

- 1.732 società in perdita, pari a circa il 25% del totale
- Oltre 900 milioni di euro di perdite
- Solo 16 società “realizzano” oltre 500 milioni di euro di perdite
- Prima per perdite Atac, la società del tpl di Roma, ormai da anni
- Ci sono però:
 - Perdite non palesi, rappresentate da contratti di servizio che coprono inefficienze
 - “Costi pagati dai cittadini” tramite tariffe, ecc.

Programma Cottarelli

Alcune brevi considerazioni

Tassonomia delle partecipate

- Servizi strumentali (13%)
- Servizi privi di rilevanza economica (42%)
- Servizi a rilevanza economica a rete (23% ma 60% del Valore della Produzione)
- Servizi commerciali (22%)

Si noti che non rilevano più i servizi pubblici locali non a rete, che confluiscono nelle altre categorie

Promuovere l'efficienza

Per questo vengono proposte 4 assi strategiche:

- Primo, l'uso diffuso dei costi standard come strumento di gestione, incluso per la determinazione dei trasferimenti necessari alle partecipate.
- Secondo, l'aggregazione di partecipate che offrono servizi simili. Questo aspetto è particolarmente rilevante per il settore dei servizi pubblici locali a rete (acqua, gas, rifiuti e elettricità).
- Terzo, una strategia ad hoc per il difficile caso del trasporto pubblico locale, che manifesta perdite particolarmente elevate ed indici di efficienza molto deboli anche sulla base di confronti internazionali.
- Quarto, la definizione, per le venti partecipate con perdite più elevate, di piani di rientro che dovrebbero essere approvati centralmente, con possibilità di commissariamento in assenza di progressi.

Interventi su singole partecipate con perdite particolarmente elevate

- Circa la metà delle perdite dipendono da 20 società
- Occorre richiedere agli enti partecipanti un piano di efficientamento vagliato da esperti presso la PdC o il MEF
- Valutare il commissariamento in caso di progressi adeguati

Vincoli diretti

Cottarelli propone di limitare le:

- partecipazioni indirette (partecipate di partecipate);*
- “micropartecipazioni” (partecipazioni troppo piccole per essere considerate strategiche);*
- le “scatole vuote” (partecipate con un numero bassissimo di dipendenti e fatturato, ma che comunque richiedono un apparato di amministrazione);*
- partecipate in perdita prolungata.*

Vincoli

Si propone anche l'eliminazione o il forte ridimensionamento degli affidamenti diretti, l'accelerazione del processo di chiusura delle partecipate già in liquidazione e norme più restrittive sulle fondazioni pubbliche.

NB: oltre il 95% degli affidamenti sono diretti.

Interventi specifici

- **Limiti alla partecipazione indirette (per strumentali e spl privi di rilevanza economica)**
- **Limiti alla detenzione da parte di piccoli comuni**
- **Uscita dalle “micropartecipate” (1900 società in cui il pubblico non arriva al 10%)**
- **Chiusura delle “scatole vuote” (1.300 società fatturano meno di 100 mila euro, 1.700 hanno meno di 6 addetti)**
- **Norme per le Fondazioni pubbliche**

Altre considerazioni

- Tetti ai compensi anche dei dirigenti
- Tema del personale (mobilità, cassa integrazione in deroga e riassorbimento)
- Controlli e sanzioni

La legge Madia

- La L. 7 agosto 2015, n. 124, Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,
è effettivamente intervenuta in materia
- La trattano gli articoli 18 e 19:
 - Art. 18. Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche
 - Art. 19. Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale

Art. 18. I punti della delega

a) **distinzione tra tipi di società** in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell'affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;

b) ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale; applicazione dei principi della presente lettera anche alle partecipazioni pubbliche già in essere;

c) precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;

d) definizione, al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, anche al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari;

e) razionalizzazione dei criteri pubblicitari per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo conto delle distinzioni di cui alla lettera a) e introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati; previsione che i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione dell'obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio;

- f) promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonché la loro pubblicità e accessibilità;
- g) attuazione dell'[articolo 151](#), comma 8, del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;
- h) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;
- i) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;
- l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato;

m) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:

1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione nonché di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;

2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società, nonché definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;

3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;

4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle società partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;

- 5) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei principi di razionalizzazione e riduzione di cui al presente articolo, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia;
- 6) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;
- 7) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), revisione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle società partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di qualità, per ciascun servizio o attività svolta dalle società medesime nell'esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso l'adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilità separata.

Art. 19

a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei comuni e delle città metropolitane, da esercitare nel rispetto dei principi e dei criteri dettati dalla normativa europea e dalla legge statale, dell'individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

- b) soppressione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai principi generali in materia di concorrenza e comunque non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;
- c) individuazione della disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità e in conformità alle direttive europee; con particolare riferimento alle società in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzione delle antinomie normative in base ai principi del diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011;
- d) definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse, dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) individuazione, anche per tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;

f) introduzione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di incentivi e meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza, ovvero l'eliminazione del controllo pubblico;

- g) individuazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese;
- h) definizione delle modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali;
- i) revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale in materia di modalità di affidamento dei servizi;
- l) previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e controllo e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o sull'inconferibilità di incarichi o cariche;

- m) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, in base a principi di tutela e valorizzazione della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione;
- n) individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti, al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli standard qualitativi dei servizi;
- o) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi;
- p) introduzione e potenziamento di forme di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di direttive alle amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla qualità e sui costi degli stessi;

- q) promozione di strumenti per supportare gli enti proprietari nelle attività previste all'articolo 18, per favorire investimenti nel settore dei servizi pubblici locali e per agevolare i processi di razionalizzazione, riduzione e miglioramento delle aziende che operano nel settore;
- r) previsione di termini e modalità per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina;
- s) definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia;
- t) armonizzazione con la disciplina generale delle disposizioni speciali vigenti nei servizi pubblici locali, relative alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro;

u) definizione di strumenti per la trasparenza e la pubblicizzazione dei contratti di servizio, relativi a servizi pubblici locali di interesse economico generale, da parte degli enti affidanti anche attraverso la definizione di contratti di servizio tipo per ciascun servizio pubblico locale di interesse economico generale;

v) definizione di strumenti di rilevazione, anche attraverso banche dati nazionali già costituite, dei dati economici e industriali, degli obblighi di servizio pubblico imposti e degli standard di qualità, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa nazionale in materia di trasparenza.

2 decreti legislativi

- I decreti legislativi emanati sono due, uno sulle società partecipate ed uno sui servizi di interesse economico generale
- Sono decreti di riordino ma comunque introducono qualche novità, come era facile attendersi

TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Il testo unico sulle partecipate

- Non modifica le specifiche disposizioni in materia di servizi di interesse generale
- Si riferisce soltanto alle società (non a fondazioni ed altre aziende, neppure alle aziende speciali)
- Riguarda le società quotate (ante 31.12.2015) solo quando vi fa esplicito riferimento (e quindi quasi mai)

Art. 2 - definizioni

Vengono introdotte alcune definizioni, tra cui:

- Società a controllo pubblico: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
- Partecipazione pubblica: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi
- Partecipazione indiretta: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica

Art. 2: Il controllo analogo congiunto

Il riferimento è al codice degli appalti: art. 5, c. 5:

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;


c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

È ammessa la partecipazione pubblica

L'art. 3 ammette la partecipazione in tutte le forme societarie a responsabilità limitata, anche nelle società consortili e nelle società cooperative

Tabella 17: Distribuzione delle società partecipate delle Amministrazioni Locali per forma giuridica

FORMA GIURIDICA	Società partecipate	
	(Numero)	(%)
Società per azioni	1.942	24,7%
Società a responsabilità limitata	2.706	34,4%
Società cooperativa	261	3,3%
Consorzio e società consortili	1.924	24,4%
Altre forme giuridiche ⁽¹⁾	1.044	13,3%
TOTALE	7.877	100,0%



Note: In "Altre forme giuridiche" sono comprese: Aziende speciali e di Ente Locale; Società in accomandita per azioni; Aziende di servizi alla persona-ASP (ex Istituzioni "Pubbliche di Assistenza e Beneficenza"); Enti pubblici economici; Istituzioni; Associazioni e Fondazioni; Enti di diritto pubblico e ulteriori forme giuridiche.

Finalità perseguibili: art. 4

- Solo società aventi per oggetto “attività strettamente necessarie”
- Solo per lo svolgimento di:
 - Servizi di interesse generale
 - Progettazione e realizzazione opere pubbliche
 - Realizzazione e gestione di un’opera o di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato
 - Servizi strumentali
 - Servizi di committenza
 - Società di valorizzazione immobiliare

È superato l'oggetto esclusivo

- Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 (definizione in house), tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
- A conferma viene abrogato il “famigerato” art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. Decreto Bersani)
- La decisione è molto importante

Art. 4, c. 5

- Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società.
- Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

Alcune deroghe

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane.

8. È fatta salva la possibilità di costituire, ..., le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari ..., nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.

Art. 5: “oneri di motivazione analitica”

- L’atto di costituzione o di acquisto di **partecipazioni anche indirette** deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della partecipazione e sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria
- Deve dare atto della compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato
- L’atto deliberativo di costituzione o di acquisizione della partecipazione va inviato a fini conoscitivi alla Corte dei Conti e all’Autorità Garante della Concorrenza

Principi fondamentali (art. 6)

- Contabilità separata per i diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività
- Di fatto è un recepimento (opportuno) della disciplina comunitaria, che risolve per altro il tema della cross subsidiation e quindi del rischio di aiuti di stato
- È indubbiamente una norma molto significativa, anche se comporterà dei costi di adeguamento e di riflessione su come si debba impostare

Altre richieste

- Programmi di valutazione del rischio, che vanno collegati, per altro, alle responsabilità (art. 12) ed al tema delle crisi di impresa (art. 14)
- "Valutano l'opportunità" di:
 - Regolamenti interni di conformità a tutela della concorrenza, ecc.
 - Ufficio di controllo interno
 - Codici di condotta
 - Programmi di responsabilità sociale

Curioso che i principi fondamentali siano facoltativi...

Costituzione di società (art. 7)

- Per gli enti locali non ci sono particolari novità, salvo una maggiore puntualizzazione:
 - Delibera di Consiglio Comunale
 - L'atto deve rispettare le previsioni dell'art. 5, c. 1
 - L'atto deve contenere gli elementi essenziali dell'atto costitutivo ai sensi del C.C.
 - L'atto è pubblicato sul sito istituzionale della PA partecipante
 - I soci privati sono scelti con procedura competitiva

Per l'art. 7

- Se la società pubblica è costituita senza atto deliberativo o l'atto è successivamente dichiarato nullo le partecipazioni sono liquidate secondo art. 24, c. 5 (?)
- Ma se la partecipazione è “essenziale” (quindi tutte, visto che quelle non essenziali non sono ammesse) si applica l'art. 2332 c.c.

Art. 2332 c.c.

c.c. art. 2332. Nullità della società.

Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:

- 1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;
- 2) illiceità dell'oggetto sociale;
- 3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.

La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.

I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.

La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.

La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese.

Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del quarto comma, nel registro delle imprese .

Si ricorda: oneri di motivazione (art. 5)

- La costituzione o l'acquisto di quote deve essere analiticamente motivato, con riferimento alla necessità della partecipazione e sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;
- La delibera va inviata alla Corte dei Conti ed alla Autorità Garante della Concorrenza

Sempre per l'art. 7:

Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2:

- a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione.

Art. 8: acquisto partecipazioni

- A queste operazioni si applicano le medesime regole di cui all'art. 7 e quindi all'art. 5.
- La mancanza di delibera o la sua invalidità rende inefficace l'acquisto
- La norma si applica anche all'acquisto di partecipazioni in società quotate

Art. 9: gestione di partecipazioni

- Per quanto riguarda gli enti locali non ci sono novità: i diritti dell'azionista sono esercitati dal Sindaco
- Al sindaco spetta la nomina e la revoca degli amministratori
- La violazione degli atti deliberativi interni di nomina rileva come causa di invalidità della nomina o revoca anche nei confronti della società
- Si applica anche alle quotate

Art. 10. Alienazione di partecipazioni

1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.
- In sostanza non vi sono oneri informativi, ma solo una delibera, che non sembra riguardare le partecipazioni indirette, visto che non sono citate

La deroga del c. 2

L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

Art. 11: Organi amministrativi...

- La regola è l'amministratore unico: "di norma"
- Si fa rinvio ad un successivo decreto per stabilire i criteri per ammettere i cda, comunque con massimo cinque membri (entro 6 mesi)
- Deve essere anche emanato un decreto del MEF per stabilire "fino a cinque fasce" per i compensi massimi degli amministratori e dei dipendenti (entro 30 gg dalla entrata in vigore del TU: art. 26, c. 8)
- Sono fatti salve i limiti, per legge e regolamento, inferiori, ma i principali vengono abrogati i principali "tetti" di legge (art. 29). Cosa resta dell'art. 4, c. 4 del DL 95/2012?

Alcune puntualizzazioni

- Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni controllanti. Se sono dipendenti della società controllante il compenso va riversato alla amministrazione di cui sono dipendenti. A tale indicazione occorre adeguarsi entro 6 mm dalla entrata in vigore del TU.
- Un solo AD salvo deleghe al Presidente, autorizzate dalla Assemblea. Non è ammesso il vice-presidente
- Divieto di indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto ai contratti collettivi e legge (e patti di non concorrenza)

Ancora

- Nelle partecipazioni indirette è vietato nominare amministratori della controllante “a meno che non siano attribuite deleghe gestionali a carattere continuativo...”
- Il dipendente della società che ne diventa l'amministratore deve mettersi in aspettativa o devono rinunciare al compenso di amministratore (AD e DG)
- Nelle società a partecipazione pubblica chi detiene il 10% deve proporre misure analoghe a quelle delle controllate

infine

- Restano ferme le disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013 (difficile però trovare, come si è detto, una composizione, sotto molti punti di vista)
- Agli organi amministrativi e di controllo delle società in house si applica il DL 293/94 (L. 444/94) sulla prorogatio (ed alle altre?)

Art. 12: responsabilità

- Agli amministratori ed all'organo di controllo si applicano le responsabilità civilistiche salvo per amministratori e dipendenti delle società in house
- Viene riconosciuta la responsabilità contabile nella misura del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti se viene pregiudicato il valore della partecipazione

Art. 13: “Controllo giudiziario”

- Nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale.
- Questo vale anche per le Srl.

Art. 14: Crisi di impresa

- Alle società pubbliche si applicano le norme sul fallimento e sugli altri istituti collegati
- Nei 5 anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società titolare di affidamenti diretti le PA controllanti non possono costituire né partecipare a nuove società che gestiscano i medesimi servizi

Art. 14. Programmazione del rischio

- L'organo amministrativo deve, in presenza di indicatori di crisi aziendale, attivarsi senza indugio, pena sua responsabilità ai sensi dell'art. 2409
- Non basta un aumento di capitale o il ripiano delle perdite. È necessario un piano di ristrutturazione aziendale
- Resta il divieto ad aumentare il capitale nelle società con perdite per tre esercizi consecutivi tranne che... purchè il piano di risanamento sia approvato dall'Autorità di regolazione e comunicato alla Corte dei Conti che contempra il raggiungimento dell'equilibrio in 3 anni

Art. 15: Monitoraggio, indirizzo e coordinamento

- Spetta al MEF costituire una struttura ad hoc per fornire orientamenti in materia di applicazione del decreto, anche sul piano della separazione contabile
- L'organismo tiene un elenco pubblico delle società
- Le società devono inviare bilanci, ecc.
- **I poteri ispettivi di cui all'art. 6, c. 3 del DL 95/2012 sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica**

Art. 16: Affidamenti diretti

- Viene recepito il modello in house delle direttive appalti e concessioni, anche se facendo rinvio generico alle eccezioni di legge (c. 1): società pubblica con soci privati “solo finanziari” e almeno 80% di fatturato con gli enti soci
- Sono ammesse le forme di controllo analogo congiunto (in forma statutaria o di patto parasociale)
- In caso di irregolarità dei limiti quantitativi si ha tempo 3 mesi per sanare la situazione (entro 6 mesi gli enti devono riaffidare con gara)

Art. 17: società miste

- La partecipazione pubblica per le finalità di cui all'art. 4, c. 2, lettera b) non può essere inferiore al 30% (società costituita per realizzazione e gestione di un'opera ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale in regime di partenariato)
- La durata della partecipazione privata non può avere durata superiore quella della concessione o appalto
- Lo statuto può contenere limitazioni all'autonomia degli amministratori e particolari diritti per i soci pubblici

Al c. 6: deroga al Codice Appalti

Alle società di cui al presente articolo costituite per la realizzazione di lavori ecc. o per la produzione di beni e servizi destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza non si applicano le disposizioni del d.lgs 50/20165 se:

a. Il socio è scelto con procedura competitiva

b. Il socio ha i requisiti di qualificazione previsti dal d.lgs. 50/2016 per la prestazione per cui la società è stata costituita

c. La società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio in misura superiore al 70% del relativo importo

Art. 18. Quotazione di società a controllo pubblico

- È ammessa la quotazione. L'atto deliberativo deve prevedere un programma di mantenimento o di progressiva diminuzione della partecipazione (!)
- Non sono previsti particolari vantaggi o agevolazioni in caso di quotazione, salvo che nel regime transitorio (art. 26, c. 5) che prevede la non applicabilità di questo decreto

Art. 19: personale

- Si applicano le disposizioni del c.c. e delle leggi sui rapporti di lavoro, incluse quelle sugli ammortizzatori sociali
- Principi pubblici per il reclutamento, i contratti presi fuori da queste regole sono nulli ma è fatto salvo quanto all'art. 2126 C.C. (non c'è danno, in sostanza, ma resta un abuso d'ufficio)
- Le amministrazioni socie fissano con propri atti di indirizzo obiettivi sulle spese di funzionamento
- Se avviene reinternalizzazione occorre privilegiare gli addetti già dipendenti
- Le disposizioni di cui all'art. 1, c. 565-568 della l. 147/2013 si applicano alle sole procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto

Art. 25: disposizioni transitorie in materia di personale

- Deve essere effettuata una ricognizione delle eccedenze entro 6 mesi nelle società a controllo pubblico (e di conseguenza vengono licenziati, essendo in eccedenza)
- Le regioni formano e gestiscono l'elenco ed "agevolano" processi di mobilità in ambito regionale (con quali strumenti?)
Dopo 6 mesi gli elenchi dei dipendenti sono inviati alla Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
- Fino al 30.06.2018 le società a controllo pubblico possono assumere a t.i. solo attingendo da queste liste (a partire dalla data di emanazione del decreto di cui al c. 1)

Norme finanziarie (art. 21)

- Viene riproposto il fondo vincolato per le perdite delle partecipate (e non solo per le controllate)
- Rimane la differenza tra servizi a rete ed altre società
- Continua la gradualità di applicazione prevista nella legge di stabilità 2014
- Si conferma la riduzione del 30% dei compensi degli amministratori di società per 3 esercizi in perdita se partecipate a maggioranza e titolari di affidamento diretto per oltre l'80 del valore della produzione

c. 2, lettera a)

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, **una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016.** Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

Il c. 2, lettera b)

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Facciamo qualche esempio (ipotesi lettera b)

Media triennio positivo 2011-2013 di 100, perdita nel 2014 di 100, nel 2015 di 200, nel 2016 di 100

- 2015 accantonamento del 25% e quindi 25
- 2016 accantonamento del 50% e quindi 100
- 2017 accantonamento del 75% e quindi 75

Esempio di lettera a) con rinvio a lettera b)

Media triennio negativa 2011-2013 di 50, perdita nel 2014 di 100, nel 2015 di 200, nel 2016 di 100

- 2015 accantonamento del 25% e quindi 25
- 2016 accantonamento del 50% e quindi 100
- 2017 accantonamento del 75% e quindi 75

Ipotesi lettera a)

Media triennio negativa 2011-2013 di 210, perdita nel 2014 di 100, nel 2015 di 200, nel 2016 di 100

- 2015 accantonamento di 0: 100 – 158 (ovvero 210 – 25%)
- 2016 accantonamento di 95: 200 – 105 (ovvero 210 – 50%)
- 2017 accantonamento di 48: 100 – 52 (ovvero 210 – 75%)

Ipotesi lettera a)

- Si vuole premiare chi riesce a ridurre la perdita e si considera la perdita media iniziale una situazione di partenza neutra (al pari dell'utile), che viene però gradualmente ridotta
- Il risultato può quindi essere quello di un sostanziale non accantonamento anche a fronte di perdite consistenti

Un dubbio

- Ma cosa succede se nel 2° o nel 3° anno la perdita scende sotto i 50 di media triennale precedente?
- A nostro giudizio si ritorna al caso della lettera a)

Pertanto

Media triennio negativa 2011-2013 di 210, perdita nel 2014 di 100, nel 2015 di 200, **nel 2016 di 220**

- 2015 accantonamento di 0: 100 – 158 (ovvero 210 – 25%)
- 2016 accantonamento di 95: 200 – 105 (ovvero 210 – 50%)
- 2017 accantonamento di 165: ovvero del 75% di 220**

Art. 22. Trasparenza

Serve solo a ribadire l'applicazione della normativa sulla trasparenza:

- Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Razionalizzazione delle partecipate

- Viene affrontata in due articoli:
 - Quella straordinaria all'art. 24
 - Quella periodica all'art. 20
- L'art. 26, c. 11 precisa: “Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”.

Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24)

- Una prima revisione va fatta entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto e riguarda le partecipazioni dirette e indirette e riguarda in primo luogo le società non ammesse (art. 4, c. 1, 2 e 3), quelle che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, c. 1 e 2 e quelle che ricadono nella ipotesi di cui all'art. 20, c. 1 e 2.
- Deve essere fatta una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data della entrata in vigore del TU

Razionalizzazione straordinaria

- Il provvedimento di ricognizione è inviato alla Corte dei Conti ed alla struttura di cui all'art. 15
- L'alienazione avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione
- In caso di mancata alienazione il socio non può esercitare i diritti sociali (?) ed il valore della medesima quota è liquidata in base ai criteri di cui all'art. 2437-ter, c. 2, c.c. o, in caso di società unipersonale, la società è posta in liquidazione

Ancora

- Per l'attuazione dei provvedimenti si applica l'art. 1, c. 613 e 614...
- Il c. 614: Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'[articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del [comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013](#) si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.
- Solo che l'art. 28 abroga i commi da 563 a 568 e da 568 ter a 569 bis...

Per “favorire” i processi

- In occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico il rapporto di lavoro del personale già impiegato continua con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 del c.c.
- Le disposizioni di tale comma si applicano anche alle società quotate
- Di fatto si tutela il personale delle società vietate ma queste, di regola, non hanno affidamento e quindi non c'è una gara...

Razionalizzazione (art. 20)

Fermo quanto previsto dall'art. 24 le PA effettuano annualmente (a partire dal 2018, ex art. 26, c. 11) un'analisi dell'assetto complessivo delle società, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione.

Criteri dei piani

- I piani di razionalizzazione sono adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

Ancora

- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Piano di razionalizzazione

- Va adottato entro il 31 dicembre (2018, con riferimento ai dati al 31 dicembre 2017) (e "rese disponibili al MEF ed alla Corte dei Conti, ex art. 15). Entro il 31 dicembre dell'anno successivo (2019) le pubbliche amministrazioni approvano una relazione al piano, evidenziando i risultati conseguiti e la inviano al MEF (art. 15) ed alla Corte dei Conti.
- La mancata adozione degli atti comporta la sanzione amministrativa ex c. 7 (fino a 500 mila euro)

Le operazioni di riassetto

- Seguono le disposizioni del codice civile
- Restano fermi i benefici fiscali di cui al c. 568-bis della l. 147/2013
- Resta fermo anche quanto all'art. 1, c. 611 fino a c. 616, della l. 190/2014
- **In sostanza la procedura da seguire, salvo i criteri in parte leggermente diversi, resta quella della legge di stabilità 2015**

Il c. 568 bis (introdotto dal DL 16/2014)

Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente.

Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo.

Sempre lettera a)

Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

Lettera b)

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1^o gennaio 2014.

Sempre lettera b)

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

La legge di stabilità 2015 n° 190/2014

Gli elementi utili e da ricordare

“Processo di razionalizzazione”

611. (...) a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il **31 dicembre 2015**, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il “piano”

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il **31 marzo 2015**, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. **Entro il 31 marzo 2016**, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*.

La relazione

1. Normativa c. 611 L. 190/2014 e relativi criteri operativi:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Assetto delle partecipazioni prima della procedura di razionalizzazione.

3. Per ogni società partecipata sviluppare i seguenti punti:

- Quadro normativo di riferimento;
- Situazione economica e patrimoniale attuale e budget o piano industriale;
- Riferimento al programma di mandato del Sindaco e alla Deliberazione di CC adottata ai sensi dei c. 27 e ss. della L. 244/2007;

- Indirizzo oggetto di deliberazione del Consiglio Comunale circa la razionalizzazione (cessione; scioglimento; aggregazione;) facendo esplicito riferimento a quale/i dei criteri di cui al c. 611 L. 190/2014 è stato dato seguito;
- Fasi attuative del processo di razionalizzazione (cronoprogramma delle attività da porre in essere)
- Stima dei riflessi finanziari ed economici dell'operazione all'interno della società e sul bilancio del Comune

Infine...

4. Assetto delle partecipazioni del Comune previsto dopo la procedura di razionalizzazione.

• Per quanto riguarda la Deliberazione di consiglio comunale si consiglia di inserire nel dispositivo il mero indirizzo che si vuole dare (mantenimento; cessione; scioglimento; aggregazione;) con presa d'atto della relazione tecnica allegata.

Le disposizioni transitorie (art. 26)

- Gli statuti vanno adeguati entro il 31.12.2016. Per le disposizioni di cui all'art. 17 (miste) entro il 31.12.2017
- Le PA possono detenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31.12.2015 (e quelle successive?)
- Nei 12 mm successivi alla sua approvazione il TU non si applica alla società che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni con provvedimento comunicato alla Corte dei Conti. Ove entro tale termine la società abbia presentato domanda di ammissione non si applica fino alla quotazione.

Disposizioni transitorie

- Il TU non si applica, per 12 mm, alle società partecipate che entro il 30 giugno, abbiano adottato atti per la emissione di strumenti finanziari in mercati regolamentati. I suddetti atti vanno comunicati alla Corte dei Conti entro 60 gg. dalla entrata in vigore del TU.

www.studiopozzoli.net